



Comune di Valmadrera



Comune di Malgrate



Comune di Oliveto Lario



Comune di Civate

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALMADRERA, MALGRATE, OLIVETO LARIO E CIVATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "POLIZIA LOCALE".

VISTO il titolo II capo V del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 (Testo Unico Enti Locali);

VISTA la Legge 07/03/1986 n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";

VISTA la L.R. 01/04/2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana"

CONSIDERATO che le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire l'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nella gestione delle funzioni per dare una risposta migliore sul piano dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità della gestione dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 03/12/2004 n. VII/19720 "Proposte di linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di Polizia Locale;

VISTI i relativi Statuti Comunali che contemplano la possibilità di gestire in forma associata i servizi;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 3 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

RITENUTO pertanto opportuno dar corso alla gestione associata delle funzioni di POLIZIA LOCALE tra i comuni di Valmadrera, Civate, Malgrate e Oliveto Lario al fine di meglio rispondere alle esigenze delle collettività locali e migliorare la quantità e qualità dei servizi prestati;

Tutto ciò premesso

TRA

1. Antonio Rusconi nato a Valmadrera il 4.12.1958, legale rappresentante del Comune di Valmadrera (codice fiscale e partita IVA 00609660139) la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20.7.2023, resa

- immediatamente eseguibile;
2. Flavio Polano, nato a Lecco il 25.10.1955, legale rappresentante del Comune di Malgrate (codice fiscale e partita IVA 00556750131) il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25.7.2023, resa immediatamente eseguibile;
 3. Federico Gramatica, nato a Monza il 5.2.1991, legale rappresentante del Comune di Oliveto Lario (codice fiscale 83006990135 e partita IVA 00750880130) il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.7.2023, resa immediatamente eseguibile;
 4. Angelo Isella, nato a Lecco il 29.1.1969, legale rappresentante del Comune di Civate (codice fiscale/partita IVA 00505190132) il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.7.2023, resa immediatamente eseguibile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa e gli atti ivi indicati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Denominazione ed ambito territoriale per l'esercizio delle funzioni

1. I Comuni di Valmadrera, Malgrate, Oliveto Lario e Civate si convenzionano ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L. 267/2000 per la gestione in forma associata della funzione di POLIZIA LOCALE.
2. La forma associativa assume la denominazione di "Servizio Associato di Polizia Locale Valmadrera/Malgrate/Oliveto Lario/Civate", anche ai fini della predisposizione della relativa modulistica (d'ora in avanti nel testo verrà indicato come *Servizio Associato*).
3. L'ambito territoriale di svolgimento dei servizi e delle attività ad esse correlate, è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione; ad esso devono intendersi riferite tutte le disposizioni in materia di Polizia locale e amministrativa previste dalla legislazione statale e regionale, con riferimento ai singoli addetti del Servizio Associato.
4. Il Servizio Associato fa riferimento alla struttura organizzativa e temporaneamente al Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Valmadrera anche per quanto riguarda la disciplina del personale assegnato dai Comuni di Malgrate, di Oliveto Lario e di Civate. Dovranno essere comunque garantiti moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità ed adeguatezza anche rispetto ai bisogni e alle esigenze dei territori di Malgrate, Oliveto Lario e Civate.
5. Il suddetto ambito territoriale coincide anche con quello di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986, relativamente al porto dell'arma da parte degli addetti cui è conferita la qualità di agente di P.S.
6. Gli accertamenti e, più in generale, tutti gli atti afferenti le attività d'istituto sono formalizzati quali atti del Servizio associato di Polizia Locale Valmadrera/Malgrate/Oliveto Lario/Civate.

Art. 3 – Finalità

- 1) La gestione associata è finalizzata:
 - a) al raggiungimento di maggior efficienza e maggiore specializzazione nello svolgimento delle attività ricomprese nelle funzioni di Polizia Locale;
 - b) alla unificazione delle norme regolamentari entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione;
 - c) alla omogeneità delle modalità operative;

- d) alla promozione di una cultura professionale e di una formazione comune tra il personale.

Tra gli scopi della presente convenzione, rientra anche un miglior utilizzo delle risorse umane e delle risorse strumentali e la promozione di un sistema integrato di sicurezza dei cittadini, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione e di sinergia con le altre forze di polizia operanti sul territorio.

Sino all'adozione in forma integrata e coordinata del regolamento intercomunale di Polizia Locale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili e non in contrasto con la presente Convenzione, le norme dei regolamenti comunali di Polizia Locale vigenti nei singoli comuni.

Art. 4 – Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) massima attenzione alle esigenze della cittadinanza;
 - b) preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - c) rapida soluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d) perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - f) uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia municipale ed oggetto della presente convenzione;
 - g) omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di Polizia Locale.

Art. 5 – Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione unificata di tutti i servizi e le attività svolte nell'ambito della funzione di polizia locale, anche con riferimento alla legge n. 65/1986 ed alla L.R. n.6/2015.
2. In particolare, la presente convenzione, ha per oggetto quanto segue:
 - a. tutela della sicurezza stradale e presidio alla mobilità, garantendo il monitoraggio del sistema viario attraverso l'espletamento delle funzioni di polizia stradale di competenza della polizia locale ed il rilevamento dei sinistri in concerto con gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada);
 - b. attuazione delle politiche di sicurezza urbana mediante lo svolgimento delle proprie funzioni di polizia di prossimità; promozione della civile convivenza, tutela della qualità e del decoro urbano;
 - c. tutela del consumatore, con particolare riguardo all'attività di polizia amministrativa commerciale, al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
 - d. rispetto della normativa posta a difesa del patrimonio edilizio e della qualità urbana;
 - e. controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - f. attività di polizia giudiziaria per le materie istituzionali di competenza;
 - g. supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
 - h. tutte le attività già garantite dalla Polizia Locale dei comuni aderenti.
3. L'ambito territoriale per i servizi e le attività di polizia locale associata è individuato nel territorio dei comuni convenzionati.
4. Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di

Pubblica Sicurezza sono autorizzati ad espletare i servizi nel territorio dei Comuni convenzionati con l'arma in dotazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Il Comune capo convenzione curerà la comunicazione al Prefetto della Provincia di Lecco, così come previsto dall'articolo 4 - par. 4 - lettera c) - della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 6 – Sistema di governance

1. I Comuni concordano di istituire una Conferenza permanente costituita dai Sindaci per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Comando.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata di norma dal Sindaco del comune capo convenzione con cadenza annuale entro il mese di dicembre. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta del Sindaco del Comune di Malgrate, di Oliveto Lario o di Civate.
3. Spetta alla Conferenza dei Sindaci:
 - a) formulare direttive e indirizzi sull'impostazione da dare al servizio associato nonché gli obiettivi e le priorità del servizio, sulla base delle indicazioni formulate dal Comandante del servizio;
 - b) definire l'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario, previa acquisizione della relativa copertura finanziaria da parte dei singoli comuni;
 - c) attribuire le dotazioni dei beni in uso alla gestione associata;
 - d) definire la maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al Comandante, che verrà recepita nel decreto sindacale di nomina, e la relativa suddivisione tra gli Enti;
 - e) verificare, unitamente al Comandante, l'andamento del servizio, sulla base di un report semestrale dallo stesso redatto;
 - f) alla Conferenza partecipa il Comandante, che redige i verbali della riunione e ne cura l'invio ai Comuni convenzionati entro il termine di 30 giorni;
 - g) alle riunioni della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati i segretari comunali dei comuni convenzionati con funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ed il Responsabile del Coordinamento con funzione di assistenza tecnica.
4. La Conferenza dei Sindaci approva il Piano annuale per la gestione del Servizio convenzionato per l'anno successivo sulla base di una proposta elaborata dal Responsabile unico della gestione associata del servizio convenzionato di cui al successivo art. 9 nella quale sono individuati gli obiettivi da assegnare al Servizio convenzionato di Polizia Locale, in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 15 dicembre. Il Responsabile unico della gestione associata del servizio di Polizia Locale, tenuto conto delle risorse umane e strumentali in dotazione, della capacità e dei programmi di spesa da richiedere alle singole Amministrazioni, redige la proposta di Piano per la gestione annua del servizio convenzionato e lo presenta alla Conferenza entro il 15 dicembre dell'esercizio precedente, cui il piano si riferisce. Il Piano annuale di gestione verrà inviato entro quindici (15) giorni dall'approvazione ai singoli Comuni Convenzionati per la verifica della compatibilità finanziaria con gli strumenti di programmazione generale dei singoli enti associati.
5. La Conferenza dei Sindaci, per qualsiasi esigenza si dovesse presentare, potrà rivedere in corso d'anno il Piano di cui al precedente comma 4.

Art. 7 – Attività della Polizia Locale

1. Gli atti afferenti le operazioni compiute dal personale del servizio associato, sono formalizzati come atti del "Corpo associato di Polizia Locale" e come tali esplicano la propria efficacia nell'intero ambito territoriale di cui al precedente art. 2.
2. Al fine di garantire il complesso delle conoscenze acquisite nel tempo nonché il rapporto con la cittadinanza e con i quattro Comuni associati, l'organizzazione

logistica del servizio è improntata al principio della salvaguardia degli uffici territoriali già esistenti, dei quali verranno disciplinate le modalità di utilizzo in base ai principi di funzionalità, economicità, e razionalizzazione delle risorse. In particolare, la predisposizione dei servizi è informata ad un criterio di diretta proporzionalità alla disponibilità di organico del personale in forza presso i singoli comuni, fatta salva l'esigenza di fornire un servizio adeguato alle necessità emergenti, allo scopo di garantire continuità ed efficienza. L'intervento della Polizia Locale è comunque legittimo nell'intero ambito dei comuni associati.

3. Il Comandante, ai sensi dell'art. 9 della L. 65/1986, esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, con particolare riferimento all'art. 107 del D.L.vo 267/2000 e all'art. 4 del D.L.vo 165/2001, secondo le direttive e gli indirizzi espressi dalla conferenza dei Sindaci. Funzionalmente risponde ai sindaci dei quattro Comuni. Il responsabile del servizio associato è il Comandante PL del Comune capo convenzione.

Art. 8 – Comune capo convenzione e Comando unico di Polizia Locale associata

1. Il servizio associato, per la gestione della presente convenzione, ha sede nel Comune di Valmadrera, al quale viene conferito il ruolo di ente capo convenzione.
2. Presso il comune di Valmadrera ha sede la centrale operativa del Comando. I Comuni di Malgrate, Oliveto Lario e Civate mantengono nel proprio territorio una sede operativa per l'espletamento dei servizi locali, il ricevimento del pubblico e l'esecuzione del lavoro d'ufficio.
3. Il Comando di Polizia Locale Associata è costituito dal personale della Polizia Locale, compreso eventuale personale amministrativo, in servizio presso i Comuni convenzionati. Detto personale mantiene il rapporto organico con l'Ente di rispettiva appartenenza mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni convenzionati.
4. Al momento della stipulazione della convenzione il personale dipendente dei comuni convenzionati è così composto:

Ufficiali/Agenti:

<i>COMUNE</i>	<i>FIGURA PROFESSIONALE</i>	<i>UNITA'</i>
<i>Valmadrera</i>	<i>Ufficiale</i>	<i>1</i>
	<i>Agenti</i>	<i>5</i>
<i>Malgrate</i>	<i>Agenti</i>	<i>2</i>
<i>Civate</i>	<i>Agenti</i>	<i>2</i>
<i>Oliveto Lario</i>	<i>Agenti</i>	<i>1</i>
	<i>TOTALE</i>	<i>11</i>

Annualmente gli Enti, sulla base del piano annuale di cui al precedente art.6 comma 4 e in relazione alle disponibilità di bilancio e dei vincoli imposti dalla legge in materia di assunzioni, provvedono ad integrare l'organico della gestione associata con personale assunto a tempo determinato o/e con altre tipologie di collaborazione, in particolare per incrementare la presenza nelle fasce orarie festive, serali e notturne.

La valutazione delle prestazioni del personale del Comando di Polizia Locale Associata, i compensi incentivanti e la produttività saranno attribuiti sulla base dell'accordo decentrato dell'Ente di rispettiva appartenenza, fermo restando l'impegno di provvedere al coordinamento degli stessi e all'uniformità dei criteri

adottati onde evitare disparità di trattamento.

5. Il Comando associato di Polizia Locale è organizzato secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio.
6. L'orario ordinario di servizio, salvo diversa disposizione della conferenza dei Sindaci, previsto da lunedì a sabato dalle ore 7:30 alle ore 19:00 a pieno organico prevede la presenza sui territori comunali di una o più pattuglie automontate o motomontate con un operatore presente nella centrale operativa predisposta presso la sede del Comando con il compito di coordinare gli agenti presenti sul territorio, gestire gli interventi richiesti, monitorare l'impianto di videosorveglianza intercomunale, fornire informazioni agli utenti e espletare le pratiche d'ufficio.
7. Qualora non sia possibile soddisfare le esigenze di controllo del territorio con il personale di cui al comma 8 il servizio stesso potrà essere supportato con ulteriori addetti delle Polizie Locali di altri Comuni, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza, o con personale a tempo determinato.
8. Il Comune di Oliveto Lario, in considerazione delle caratteristiche del suo territorio e dell'afflusso turistico, si impegna ad assicurare il necessario potenziamento del personale in servizio di vigilanza durante il periodo estivo dal mese di aprile al mese di settembre per i servizi serali, domenicali e festivi.

Art. 9 – Compiti del Comandante (Responsabile unico della gestione associata del servizio)

1. Il Comandante assumendo la responsabilità della gestione associata, ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli operatori, sulla base delle richieste e delle esigenze dei Comuni, secondo le direttive dei Sindaci degli Enti, espresse singolarmente in caso di urgenza, ovvero coordinate in appositi incontri. Egli è responsabile verso i Sindaci della programmazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale assegnato.
2. Spetta in particolare al Comandante:
 - a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, in attuazione degli indirizzi espressi dai Sindaci degli comuni convenzionati;
 - b) nominare il Responsabile del coordinamento del Corpo di Polizia Locale;
 - c) disporre l'assegnazione, la destinazione del personale secondo le specifiche necessità operative, tenendo conto delle attribuzioni di ciascun addetto ed in conformità alle qualifiche dallo stesso possedute;
 - d) coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre forze di polizia dello Stato;
 - e) rappresentare la Polizia Locale associata nei rapporti interni e di istituto;
 - f) curare ogni adempimento amministrativo connesso all'organizzazione.
3. Il Comandante, recepisce gli indirizzi formulati negli incontri di cui all'art. 6 e presenta un programma generale annuale sull'attività della gestione associata del servizio. Informa costantemente, con cadenza settimanale, i sindaci o gli assessori delegati sull'andamento del servizio e trasmette per iscritto eventuali modifiche ai programmi generali prefissati, con le motivazioni ed eventuali proposte o richieste.
4. Il Comandante in qualità di responsabile del servizio associato espleta tutte le funzioni previste dall'art.107 del D.Lgs 267/2000 nei quattro Comuni convenzionati, nonché tutte le funzioni e competenze attribuitegli dalla legge e dai regolamenti.
5. Il Comandante presenta annualmente ai Sindaci dei Comuni convenzionati il rendiconto dell'attività svolta dalla gestione associata del servizio.

Art. 10 – Personale addetto

1. Nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5 il personale operativo della gestione associata del servizio di Polizia Locale è sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio nel quale si trova ad operare.

2. Il personale di cui sopra espleta tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto. Esso è tenuto a prestare il servizio utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui viene munito per l'esecuzione degli interventi.
3. In particolare nell'uso degli strumenti e nella conduzione dei veicoli, gli addetti al servizio dovranno usare la massima perizia ed accortezza, segnalando al Comandante con tempestività ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. Il personale operativo deve sempre presentarsi in divisa; l'ora e il posto sono indicati nell'ordine di servizio; il luogo dove iniziare e terminare il servizio è da intendersi presso il Comune di Valmadrera allorché nell'ordine di servizio non dovesse essere riportato alcun altro luogo. Al termine del servizio, provvedono alla compilazione del rapporto giornaliero relativo agli interventi operati, secondo lo schema predisposto dal Comandante.
5. Il Responsabile del coordinamento del Corpo di Polizia Locale risponde al Comandante per tutte le funzioni del servizio Associato. Esso provvede al coordinamento e all'attuazione delle direttive impartite dal Comandante.

Art. 11 – Disciplina del porto d'armi

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 65/1986, gli addetti al servizio di Polizia Locale, ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza sono autorizzati a portare senza licenza le armi eventualmente in dotazione o altri strumenti di dissuasione, purché nell'ambito territoriale dei comuni associati.
2. Per quanto concerne la tipologia delle armi eventualmente in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Locale, si rimanda a quanto stabilito dal D.M n. 145 del 04/03/1987.

Art. 12 – Attribuzione atti e accertamenti

1. L'Ufficio associato di Polizia Locale compete la gestione delle procedure interne conseguenti agli atti di accertamento intervenuti su tutto il territorio dei Comuni convenzionati.
2. L'Ufficio associato provvede a gestire l'intera procedura fino all'emissione dei ruoli e/o provvedimenti per la riscossione coattiva; cura inoltre tutte le pratiche relative al contenzioso, ai ricorsi e alle procedure relative ai servizi esterni di polizia commerciale e ambientale.
3. Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di gestione associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare fino all'adozione della modulistica unica associata.
4. I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione. A tale proposito gli Ufficiali/Agenti di Polizia Locale utilizzeranno preavvisi e verbali con l'intestazione e l'indicazione del c.c.p. di ciascun Comune e/o dispositivi elettronici che consentano all'utenza di pagare elettronicamente ciascun Comune.

Art. 13 - Dotazione operativa e sistemi di videosorveglianza

1. La sede della Polizia Locale di Valmadrera costituisce la centrale operativa del servizio associato e ad essa fanno riferimento tutte le dotazioni destinate al funzionamento del servizio.
2. I Comuni convenzionati mettono a disposizione i beni strumentali (veicoli, apparati radio, telefoni cellulari, misuratori di velocità, ecc.) di loro proprietà per lo svolgimento della funzione associata. I mobili e le attrezzature d'ufficio presenti negli attuali locali dei quattro Comuni destinati alla Polizia Locale restano di proprietà e a carico dei singoli Comuni che comunque li mettono a disposizione della gestione associata per garantire un'ottimale organizzazione della stessa.
3. L'acquisto di nuovi beni, riconducibili al servizio unificato, sarà ripartito in base ai criteri previsti dal successivo art. 14.

4. In caso di scioglimento anticipato o di mancato rinnovo della presente convenzione i beni strumentali di cui al comma 2 ritorneranno ad esclusiva disposizione del Comune proprietario nelle condizioni in cui si trovano. Eventuali beni acquisiti in costanza della gestione associata e non suddivisibili, verranno ripartiti di comune accordo in seno alla conferenza dei Sindaci.
5. Tutte le spese inerenti al funzionamento e al mantenimento delle sedi operative territoriali restano in capo ai rispettivi Comuni.
6. Gli impianti di videosorveglianza presenti nei quattro territori comunali verranno ampliati in base alle risorse economico-finanziarie dei Comuni aderenti, e ove tecnicamente possibile tutte le immagini saranno indirizzate presso la sede del Comando di Polizia Locale di Valmadrera.
7. Il costo di manutenzione dei singoli impianti e dei guasti, i costi per l'acquisto di nuove telecamere resterà a carico dei singoli comuni sul cui territorio verranno installate. Sarà possibile per i Comuni che manifestino la volontà esprimendola nella conferenza dei Sindaci effettuare affidamenti per gli interventi di manutenzione unici suddividendo i costi di tale servizio come stabilito dalla conferenza dei Sindaci.

Art. 14 – Gestione finanziaria e riparto delle spese

1. La gestione economico-finanziaria del servizio associato è attuata dal Comune di Valmadrera, comune capo convenzione, il quale istituisce nel proprio bilancio e nel PEG un apposito centro di costo denominato "Corpo Associato di Polizia Locale - Comune di Valmadrera, Civate, Malgrate e Oliveto Lario" nel quale troveranno allocazione le sole spese inerenti al funzionamento dell'Ufficio Associato di Polizia Locale, ad eccezione di quelle relative a:
 - a) trattamento economico del personale;
 - b) funzionamento e manutenzione delle sedi operative;
 - c) l'acquisto di apparecchiature e veicoli che verranno comunque messi a disposizione del servizio associato;
 - d) manutenzione di veicoli di servizio;
 - e) acquisto di uniformi di servizio;
 - f) formazione personale;
 - g) modulistica, libri di testo;
 - h) costi postali;
 - i) spese di recupero, deposito e demolizione dei veicoli.Le spese di cui alle lettere dalla a) alla i) faranno carico ai singoli enti.
2. Le spese della presente convenzione derivano da:
 - manutenzione ed impiego di apparecchiature;
 - spese per il funzionamento dell'ufficio quali cancelleria, collegamenti informatici, cellulare di servizio e canone per utilizzo ponte radio;
 - spese per l'acquisto del carburante relativo ai veicoli in uso.
3. Tutte le suddette spese, di cui al comma 2 sono assunte dal Comune di Valmadrera in qualità di comune capo convenzione e sono rendicontate e ripartite tra gli enti convenzionati nelle seguenti proporzioni:
 - 38,27 % a carico del Comune di Valmadrera;
 - 23,25 % a carico del Comune di Malgrate;
 - 20,00% a carico del Comune di Civate;
 - 18,48 % a carico del Comune di Oliveto Lario.Tali proporzioni derivano dal nr. di incidenti stradali rilevati, dalla superficie territoriale, dal numero degli abitanti residenti, nonché dal rapporto popolazione/Agenti messo a disposizione da parte di ogni singolo ente.
Tali proporzioni potranno essere modificate in sede di Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 10.
4. A tale proposito compete al Comune di Valmadrera prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo le spese per la gestione dell'Ufficio

Associato di Polizia Locale, definite dalla Conferenza dei Sindaci, dandone comunicazione ai Comuni di Oliveto Lario, Malgrate e Civate, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto ed il conguaglio delle stesse.

5. Il Comune di Valmadrera, entro il mese di febbraio di ogni anno, comunicherà ai Comuni di Malgrate, Oliveto Lario e Civate il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente. I Comuni di Malgrate, Oliveto Lario e Civate provvederanno al saldo della quota a loro carico entro i successivi 60 giorni. In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali.
6. L'integrazione della retribuzione di posizione e di risultato del Responsabile Unico della gestione associata - a carico dei Comuni di Malgrate, Oliveto Lario e Civate - viene stabilita in sede di conferenza dei Sindaci annuale.

Art. 15 – Contributi statali e regionali

1. Eventuali contributi generici provenienti dallo Stato o dalla Regione per la gestione associata, saranno introitati dal Comune di Valmadrera e saranno assegnati in sede di Conferenza dei Sindaci oppure come stabilito nei bandi di adesione;
2. Il Comune Capofila potrà presentare, in nome e per conto degli Enti convenzionati, le eventuali richieste di contributo che possano essere utilmente acquisiti presso la Regione e/o altro Ente e che siano finalizzate alla realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana.

Art. 16 – Decorrenza e durata

1. La durata della presente convenzione è stabilita in 11 anni decorrenti dal 01.09.2023 e potrà essere rinnovata previa espressa deliberazione dei Consigli comunali interessati.
2. La convenzione potrà inoltre essere sciolta anticipatamente, qualora vi sia la volontà espressa di tutti i Comuni.

Art. 17 – Recesso

1. Qualsiasi Comune potrà recedere dalla convenzione, dandone comunicazione entro il 30 giugno. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora il recesso avvenga entro il 31 dicembre, esso decorrerà dal 1 luglio dell'anno successivo. Durante i predetti periodi (e cioè fino al 31 dicembre o fino al 30 giugno), il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti.

Art. 18 – Modifica della convenzione

1. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni e a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.
2. Le eventuali ulteriori adesioni, modifiche ed integrazioni dovranno essere approvate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni associati.

Art. 19 – Controversie

1. La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente convenzione viene affidata alla Conferenza dei Sindaci.
2. Ove non si giunga ad una soluzione condivisa, la controversia è devoluta al TAR di Milano, ai sensi dell'art.133, comma 1 n.2, del D Lgs 104/2010 e smi.

Art. 20 – Privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 193, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

2. Dati forniti dai comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dati il Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 21 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni di legge in materia di enti locali nonché la legislazione speciale in materia di polizia locale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

il Sindaco di Valmadrera
il Sindaco di Malgrate
il Sindaco di Oliveto Lario
il Sindaco di Civate

Antonio Rusconi – firmato digitalmente
Flavio Polano - firmato digitalmente
Federico Gramatica – firmato digitalmente
Angelo Isella - firmato digitalmente